

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola

Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c.

Per la ricorrente:

- Graziuso Emma nata il 01.04.1977 a Castellammare di Stabia (NA) ed ivi residente alla via Privati n.2, C.F. GRZMME77D41C129T

rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.:SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA in persona del Dirigente *pro tempore*;
- L' I.P.S.S.E.O.A. "Raffaele Viviani" con sede alla Via Annunziatella 23 in Castellammare di Stabia (NA), Cod. mecc. NARH09000Q, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- L' Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Francesco De Gennaro" con sede alla Via S. Maria del Toro in Vico Equense (NA), Cod. mecc. NAIS12200V, in persona del Dirigente *pro tempore*;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Tutti rappresentati e difesi opelegis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via A. Diaz 11

-RESISTENTI-

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come *il ricorrente lamenti un'impropria valutazione del punteggio nella graduatoria di istituto di terza fascia del persale ATA. Il petitum del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del punteggio spettante al docente tenuto conto dei servizio.*

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

L'istante ha prestato l'ultimo servizio presso l' Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Francesco De Gennaro" con sede alla Via S. Maria del Toro in Vico Equense (NA).

FATTO

La Sig.ra Graziuso Emma, in data 27.10.2017, presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, prot. 9616/07.01, relativo al triennio 2018-2021, al Dirigente Scolastico dell' I.P.S.S.E.O.A. "Raffaele Viviani" con sede alla Via Annunziatella n. 23 in Castellammare di Stabia (NA) (allegato 1).

L'aspirante supplente indicava, all'interno di detta domanda, sezione E, il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale, dal a.s 2002/2003 al a.s. 2017/2018 presso la scuola Istituto Professionale "San Marco" con sede alla via A. De Gasperi in Castellammare di Stabia (NA), accreditato dalla Regione Campania per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'istante veniva individuata dall' Istituto "Francesco De Gennaro", quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinando prot. n. 8658/07 del 05.11.2018, in quanto inserita al posto 6, punti 51,35, all'interno della terza fascia della graduatoria d' istituto ATA, a.s. 2018/2021, profilo assistente amministrativo, dal 05.11.2018 al 30.06.2019 per 36 ore settimanali (allegato 2).

Successivamente, l' Istituto "Francesco De Gennaro" con decreto 2713/07 del 12.03.2019 , preso atto della comunicazione di rettifica del punteggio da 51,35 in 7,60 effettuata dall'IPSSEOA



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

“Raffale Viviani” di Castellammare di Stabia, prot. 2153/07.01 del 07.03.2019, disponeva la risoluzione del contratto a decorrere dal giorno 13.03.2019 (allegato 3)

In effetti, l’ IPSSEOA “Raffaele Viviani”, in sede di valutazione dei dati dichiarati dall’aspirante nella domanda ATA prot. 9616/07.01 del 27.10.2017, illegittimamente disponeva, con decreto prot. 2153/07.01 del 07.03.2019, la rettifica del punteggio in 7,60 per il profilo di AA e 7,30 per il profilo CS (allegato 4).

L’erronea valutazione dell’ Istituto “Raffaele Viviani” era stata determinata dalla risposta fornita dall’USR Campania, Ufficio IV – Ordinamenti scolastici Istituzione non statale – prot. 1841/07.01 del 26.02.2019, ove l’Istituto Professionale “San Marco” sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via A. De Gasperi n. 89, risultava inesistente e mai attivato, come da accertamenti svolti al SIDI – Gestione Anagrafe Scuole paritarie e non paritarie del MIUR (allegato 5).

Questa circostanza risulta errata, l’Istituto Professionale “San Marco”, ente accreditato dalla Regione Campania cod 2562/11/15, svolge corsi di formazione professionale dal 2005. A tal fine si allegano gli accreditamenti della Regione Campania, le autorizzazioni allo svolgimento di percorsi formativi, visura camerale, contratti di lavoro ed estratto conto previdenziale. La Graziuso aveva prestato servizio presso l’Ente San Marco, in qualità di segretaria (4 livello) dal 01.01.2003 al 27.10.2018 (allegati n. 6).

La Sig.ra Graziuso Emma rappresentata, difesa e domiciliata dagli Avv. ti Ciro Santonicola ed Aldo Esposito presentava reclamo avverso il decreto di rettifica del punteggio avente prot. 2153/07.01 del 07.03.2019 dell’Istituto “Raffaele Viviani” e conseguente decreto di risoluzione del contratto avente prot. 2713/07 del 12.03.2019 dell’ Istituto “Francesco De Gennaro” (allegato 7).

Gli scriventi legali evidenziavano che il servizio prestato dalla Sig.ra Graziuso Emma, presso il Centro di Formazione Professionale “San Marco”, risultava inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria “*scuole di istruzione secondaria o artistica non statali parificate, legalmente riconosciute e convenzionate*” per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti, l’Istituto Professionale “San Marco”, risulta ente accreditato dalla Regione Campania, Dipartimento dell’Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Culturali e delle Politiche Sociali (cod 2562/11/15). Si insisteva, pertanto, nella rettifica del punteggio in 51,35 all'interno della terza fascia della graduatoria ATA.

Accogliendo le argomentazioni, la scuola capofila IPSSEOA "Raffaele Viviani", analizzando nuovamente il servizio svolto dalla Graziuso Emma presso il Centro di Formazione Professionale "San Marco" di Castellammare di Stabia, con decreto 4835/07.01 del 31.05.2019 ridetermina il punteggio in 51,35 per il profilo di AA e 20,43 per il profilo CS (allegato 8).

Contestualmente, l'Istituto "Francesco De Gennaro" di Vico Equense (NA), avuta contezza del decreto 4835/07.01 del 31.05.2019 emesso dal IPSSEOA "Raffaele Viviani" di riattribuzione del punteggio, invitava Graziuso Emma a presentarsi presso la presidenza alle ore 8 del giorno 3.06.2019 (allegato 9). Di fatto, in tale data, veniva stipulato il contratto a tempo determinato n. 5450 in quanto l'istante risultava inserita al posto 6, punti 51,35, all'interno della terza fascia della graduatoria d'istituto ATA, a.s. 2018/2021, profilo assistente amministrativo (allegato 10).

Successivamente, in data 03.06.2019 l'IPSSEOA "Raffaele Viviani" con decreto 4872/07.01, rivedendo nuovamente la propria posizione, decideva di revocare il decreto 4835/07.01 del 31.05.2019 (allegato 11).

A questo punto, l'Istituto "Francesco De Gennaro", vista la revoca del decreto di riattribuzione del punteggio inviata IPSSEOA "Raffaele Viviani" (prot 4872/07.01 del 03.06.2019), decretava la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato 5450 del 03.06.2019 a decorrere dal 04.06.2019 (allegato 12)

DIRITTO

1) *Sul fumus boni iuris.*

**SULL' ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO.
NEL MERITO.**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante alla Graziuso Emma, all'interno della graduatoria di III fascia del personale ATA per l'anno scolastico 2018-2021, previo annullamento dei provvedimenti di rettifica del punteggio della graduatoria medesima, nella parte in cui non gli è stato attribuito, per la valutazione del servizio prestato presso l'Istituto Professionale "San Marco", 51,35 punti, con conseguente rettifica della graduatoria stessa mediante inserimento del punteggio corretto di 51,35, in luogo di 7,60.

In particolare, il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale, dal a.s 2002/2003 al a.s. 2017/2018 (15 anni), presso la scuola Istituto Professionale "San Marco" con sede alla via A. De Gasperi in Castellammare di Stabia (NA), accreditato dalla Regione Campania per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (prot. 2008. 0936506 del 10.11.2008) (allegato 13).

La tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, presente nel DM 640/2017 (allegato 14), allegato A, categoria AVVERTENZE, lettera F, prevede che *"qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso"*.

Il servizio prestato dalla Sig.ra Graziuso Emma, presso il Centro di Formazione Professionale "San Marco", risulta inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria *"scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate"* per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti, l'Istituto Professionale "San Marco", risulta ente accreditato dalla Regione Campania, Dipartimento dell'Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali (prot. 2008. 0936506 del 10.11.2008) per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Il servizio prestato presso il Centro di Formazione Professionale "San Marco" deve esser valutato al pari di quello prestato presso le *scuole di istruzione secondaria o artistica non statali*.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2017, relativo all'inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente.

Il DM 640/2017, allegato A1, lettera B, prevede che ai fini dell'inserimento in graduatoria viene riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convezionate.

Con decreto ministeriale n. 374 del 2017 del 1° giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo.

La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (articolo 2, comma 1, lettera d)).

I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convezionate.

Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente. Il Miur inopinatamente valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

Pertanto, Graziuso Emma ha diritto al riconoscimento del servizio prestato presso l'Istituto Professionale "San Marco" ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.

SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ DELLA VERIFICA DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO (ART. 7, COMMA 5, D.M. 640/2017).

Una volta pubblicate le graduatorie definitive ATA, in corso di vigenza nel triennio 2018/2021, all'atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, le scuole sono tenute ad effettuare tempestivamente verifiche e controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati ai sensi dell'art. 7



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

del DM 640/17 e in base alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00).

La valutazione dei titoli e del servizio è la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d'inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR 445).

La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi svolti presso enti privati, salvo la verifica diretta del versamento dei contributi presso gli enti previdenziali.

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di legge.

Il dirigente scolastico, nell'effettuare il controllo deve garantire la massima trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni. Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. **Il controllo deve essere effettuato entro 30 giorni** (art. 72, commi 1 e 2, DPR 445/00).

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato all'istante è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell' I.P.S.S.E.O.A. "Raffaele Viviani", ben oltre quattro mesi di distanza dalla stipulazione del primo contratto.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Il notevole lasso temporale tra la stipula del primo contratto da parte del Sig. Salvatore Marco e l'emissione del decreto di rettifica da parte dell' I.P.S.S.E.O.A. "Raffaele Viviani" mostra il grave inadempimento dell'istituto scolastico.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "tempestivamente" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

Se la convalida dei dati è positiva, il dirigente scolastico comunica all'interessato e alle altre scuole la convalida dei dati.

In caso di mancata convalida dei dati da parte del dirigente scolastico, il quale però non ha rilevato falsità, bensì semplici irregolarità, omissioni o incongruenze, costui ne dà notizia all'interessato e ne chiede la regolarizzazione o il completamento (art. 71, comma 3, C).

Effettuata tale operazione, il dirigente assume le conseguenti determinazioni e, se gli errori comportano modifiche dei punteggi e delle posizioni assegnate all'aspirante per l'eventuale servizio prestato sulla base di erroneo punteggio, i nuovi dati devono essere immediatamente aggiornati nel sistema informativo per i necessari adeguamenti e comunicati alle altre scuole interessate. Di questo va data comunicazione all'aspirante e, anche in questo caso, si rilascia certificazione di convalida dei dati, eventualmente corretti e/o modificati.

SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Nel caso di specie, i decreti con cui il Dirigente dell' I.P.S.S.E.O.A. "Raffaele Viviani" ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a disporre la rettifica del punteggio, non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altritermini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di depennamento nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odiernoricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fin dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2018/2021.

RISARCIMENTO DEL DANNO PER ERRORE COMMESSO DALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA. RICONOSCIMENTO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO GIURIDICO.

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro determinando prot. n. 8658/07 del 05.11.2018 stipulato dalla ricorrente con l'Istituto "Francesco De Gennaro", per il conferimento di una supplenza quale assistente amministrativo, dal 05.11.2018 al 30.06.2019 per 36 ore settimanali ed il successivo contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 5450 del 03.06.2019.

Il candidato il cui contratto di lavoro sia stato risolto dall'Amministrazione può domandare il risarcimento dei danni qualora l'errore sia stato opera dall'Amministrazione scolastica.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Se l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni. Come stabilito da Cass., S.U., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A. "è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A."

Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza se l'Istituto scolastico non gli avesse rettificato il punteggio, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo.

Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente.

Assume importanza il riconoscimento del punteggio giuridico. Ricordiamo che per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi.

Si tratta nello specifico di un'anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d'accesso.

Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta di graduatorie alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.

2) *Sul periculum in mora.*

Il ricorrente precario, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio pari a 51,35 nella graduatoria ATA di III fascia per gli anni scolastici 2018/2021, al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze.

Difatti l'illegittima rettifica del punteggio da 51,35 a 7,60, ha determinato una retrocessione dell'istante nelle 30 graduatorie ATA degli Istituti Scolastici ove risulta presente in terza fascia.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Il mancato riconoscimento del servizio presto presso l'Istituto Professionale "San Marco" ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, in favore del ricorrente, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione delle convocazioni previste in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2019/2020. Difatti l'istante, successivamente alla rettifica del punteggio da 51,35 a 7.60 non ha ricevuto alcuna convocazione. Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista con l'avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020.

EBBENE, IL MANCATO RICONOSCIMENTO DI 51,35 PUNTI SI CONCRETIZZERÀ NELL'IMPOSSIBILITÀ DI RICOPRIRE I POSTI DI SUPPLENZA RESI DISPONIBILI DOPO LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO ED ATTRIBUITI CON LE NUOVE CONVOCAZIONI CHE PARTIRANNO DAL 01/09/2019!

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

RICORRE IN VIA CAUTELARE

all'Ill.mo Tribunale civile di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia *contrariis reiectis*,

- accertate e dichiarare l'illegittimità/nullità dei provvedimenti di rettifica dalle Graduatorie ATA, triennio 2018/2021 della provincia di Napoli per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;
- riconoscere il servizio presto presso l'Istituto Professionale "San Marco" sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via A. De Gasperi n. 89 ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2018/2021, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;
- ordinare la rettifica del punteggio in 51,35 nella graduatoria predetta e di reintegrare il lavoratore nel posto che occupava prima della risoluzione del contratto;
- riconoscimento del punteggio giuridico e corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte;

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. Domanda di inserimento delle graduatorie personale ATA;
2. Contratto a tempo determinato prot. n. 8658/07 del 05.11.2018 presso l'Istituto "F. De Gennaro";
3. Decreto prot. 2713/07 del 12.03.2019 emesso dall'Istituto "F. De Gennaro" relativo alla risoluzione del contratto;
4. Decreto prot. 2153/07.01 del 07.03.2019 emesso dall'IPSSCOA "Raffaele Viviani" relativo alla rettifica del punteggio;
5. Nota dell'USR Campania, Ufficio IV – Ordinamenti scolastici Istituzione non statale – prot. 1841/07.01 del 26.02.2019;
6. Documenti relativi all'Istituto Professionale "San Marco": accreditamenti della Regione Campania, le autorizzazioni allo svolgimento di percorsi formativi, visura camerale, contratti di lavoro ed estratto conto previdenziale;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

7. Reclamo del 01.04.2019 e nota del 10.04.2019 dello studio legale Esposito-Santonicola;
8. Decreto 4835/07.01 del 31.05.2019 emesso dall' IPSSEOA "Raffaele Viviani" relativo alla rideterminazione del punteggio;
9. Convocazione dell' Istituto "Francesco De Gennaro" del 01.06.2019;
10. Contratto a tempo determinato n. 5450 del 03.06.2019 presso l'Istituto "F. De Gennaro";
11. Decreto 4872/07.01 del 03.06.2019 emesso dall' IPSSEOA "Raffaele Viviani" di revoca del decreto 4835/07.01 del 31.05.2019;
12. Decreto 5482/07 dell' Istituto "Francesco De Gennaro" di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato 5450 del 03.06.2019;
13. Accreditamento della Regione Campania, prot. 2008. 0936506 del 10.11.2008, all'Istituto Professionale "San Marco";
14. Decreto-ministeriale-640-del-30-agosto-2017-aggiornamento-terza-fascia-graduatorie-ata-triennio-2017-2019;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Salvisiuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 14.06.2019

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Il sottoscritto/a... GRAZIANO ERRA

C.F. GRZTRF77D41E229T

nato/a a C/PIRE di STABIA il 01-04-77

residente in C/PIRE di STABIA

nomino

gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio dinanzi al GIUDICE DEL LAVORO territorialmente competente, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Amato n. 7.

C/PIRE di STABIA il 04-04-19

Firma... C. Pire

V. per autentica
Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

DECRETO DI FISSAZIONE

R.G. N° 3892 119 PREV.

Sezione Lavoro e Previdenza

IL Giudice Monocratico del Lavoro, dr. Giovanni Favi

letto il ricorso che precede;

ritenuta la propria competenza;

esaminata e valutata la documentazione prodotta;

Considerato il carico di ruolo e l'impossibilità di fissare un'udienza anteriore, anche in considerazione dell'esigenza di trattare con priorità i procedimenti più risalenti
Ritenuto che non ricorrano i presupposti per la concessione di un provvedimento inaudita altera parte;

F I S S A

L'udienza del 10/7/ 2019 ore di rito, innanzi al Giudice Monocratico

del Lavoro dr. Giovanni Favi

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e decreto nel termine di 15 gg. prima dell'udienza fissata.

Torre Annunziata, 17.6.2019

Il FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D. Sa Rosanna ONESTO



Il Giudice del Lavoro
(dr. Giovanni Favi)

Per copia conforme

Torre Annunziata li _____



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

VERBALE DI UDIENZA

L'anno 20 ¹⁹ addì 10/07/2019

nella Sezione Lavoro presso il Tribunale di Torre Annunziata, sita in Corso Umberto I

N. 437 innanzi al Giudice del Lavoro, dott. FAVI GIOVANNI

assistito dal sottoscritto

nel procedimento civile

RG 3892/19

promosso da GRAZIOSO EMMA

rappresentato e difeso dall'Avv. CIRO SANTONIGLA - ALDO ESPOSITO

con procura

attore

contro MIUR + L

rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DI STATO

con procura

convenuto,

sono comparsi:

È presente per la parte ricorrente l'avv. Ciro Santonigla unitamente al collega di studio Aldo Esposito che riferendosi alle conclusioni del ricorso chiede la decisione. Si legge infine alla corretta integrazione del contraddittorio chiedendo di essere autorizzato alle notifiche ex art 151 CPC

Il C.D.C.

fine per il progetto L. 2.10.2019
con termine per la nota n. 3099/2019,
hanno così da riportare l'ordine

Il GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giovanni Favi



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro e Previdenza

Il Giudice del lavoro Giovanni Favi

Rilevato l'elevatissimo numero dei soggetti destinatari delle notifiche;

Rilevata la presenza nel sito istituzionale dell'amministrazione convenuta della possibilità di dare un'adeguata pubblicità ai potenziali controinteressati;

Ritenuto quindi che in applicazione dell'art. 151 c.p.c. possano essere stabilite delle forme alternative di notifica;

Ritenuto che la notifica dovrà effettuarsi alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura Generale dello Stato

AUTORIZZA

Il ricorrente a provvedere alla notifica ai i controinteressati mediante integrale pubblicazione del ricorso, del decreto di fissazione udienza e dei provvedimenti autorizzativi a queste modalità di notifica nel sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, unitamente alle graduatorie.

Dispone che la notifica alle amministrazioni convenute si effettui mediante consegna di un'unica copia all' all'Avvocatura Generale dello Stato. Fissa per il prosieguo l'udienza del 2/10/2019 con termine per la notifica fino a 30 gg. prima .

Torre Annunziata, li 10/7/2019

IL CANCELLIERE

II. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Rosanna ONESTO



IL GIUDICE DEL LAVORO
(Giovanni Favi)